Assagenti news

L’esercizio dell’azione nelle Aja-Visby Rules: il confine tra tutela cautelare e azione di merito



Rubrica a cura dello Studio Legale Siccardi Bregante & C. - www.siccardibregante.it - studio@siccardibregante.it

Il sequestro conservativo della nave può impedire la decadenza dall’azione risarcitoria nei confronti del vettore prevista dalle Regole dell’Aja-Visby? La questione, tutt’altro che teorica nella gestione dei sinistri marittimi, torna d’attualità con la pronuncia emessa in data 4 settembre 2026 della Court of Appeal inglese nel caso Batavia Eximp & Contracting (S) Pte Ltd v Pedregal Maritime SA ([2026] EWCA Civ 1158).

L’art. III, regola 6, delle Aja-Visby Rules prevede che “the carrier and the ship shall in any event be discharged from all liability whatsoever in respect of the goods, unless suit is brought within one year of their delivery or of the date when they should have been delivered”. La disposizione in commento ammette, inoltre, la proroga del termine annuale, purché le parti abbiano raggiunto un accordo in tal senso dopo il verificarsi dell’evento da cui ha tratto origine la pretesa risarcitoria. In altri termini, salvo proroga convenzionale, per evitare la decadenza l’interessato al carico deve promuovere, entro un anno dalla consegna della merce (o dalla data in cui avrebbe dovuto essere consegnata), una suit nei confronti del vettore e della nave. L’espressione “suit” (“azione”, “procedimento, “istanza”), tuttavia, non è definita dalle Regole dell’Aja-Visby, che non specificano quali iniziative processuali siano idonee a impedire il decorso del termine decadenziale, lasciando aperta la questione se sia sufficiente un’iniziativa

diretta a ottenere una garanzia patrimoniale, oppure se occorra avviare il procedimento destinato a decidere nel merito la pretesa risarcitoria.

Tale questione interpretativa è stata recentemente esaminata dalla Court of Appeal inglese nella predetta pronuncia Batavia, scaturita dalla misdelivery di un carico di legname trasportato dalla Nuova Zelanda all'India e consegnato, il 16 settembre 2019, senza presentazione degli originali delle polizze di carico. Il 18 agosto 2020, entro il termine annuale, i titolari delle polizze avevano quindi ottenuto dal giudice di Singapore il sequestro conservativo di una nave gemella di quella impiegata nel trasporto. Il merito della controversia era stato successivamente deferito, in virtù di una clausola compromissoria contenuta nelle polizze di carico, ad arbitrato a Londra in data 22 dicembre 2020. In tale sede, gli armatori avevano eccepito nei confronti degli interessati al carico la decadenza ai sensi dell'art. III, regola 6, delle Regole dell'Aja-Visby, contestando che il procedimento cautelare promosso entro l'anno fosse idoneo a impedirla.

L'eccezione degli armatori è stata accolta sia in sede arbitrale - limitatamente alle merci trasportate sottocoperta (under deck) - sia in sede giurisdizionale dalla High Court e, successivamente, dalla Court of Appeal. In particolare, secondo la Court of Appeal, il termine suit di cui all'art. III, regola 6, delle Regole dell'Aja-Visby indica un procedimento diretto a ottenere una decisione sulla pretesa risarcitoria, e non una procedura finalizzata alla sola acquisizione di una garanzia. Quest'ultima, infatti, tutela il creditore rispetto al rischio di mancata soddisfazione del credito, ma non comporta l'accertamento della responsabilità del vettore. I giudici inglesi hanno altresì precisato che se fosse sufficiente ottenere una garanzia entro l'anno, senza promuovere nel termine annuale anche il procedimento sul merito, il creditore potrebbe rinviare quest'ultimo senza un limite temporale definito, vanificando la finalità del termine annuale convenzionale di assicurare certezza al vettore circa l'esposizione a pretese risarcitorie relative al trasporto.

Considerate le rilevanti ricadute pratiche della questione per la tutela dei crediti derivanti dal trasporto marittimo, la recente pronuncia inglese offre l'occasione per verificare quale sia lo stato della giurisprudenza italiana sulla questione e, in particolare, quali indicazioni emergano nel nostro ordinamento in merito agli atti idonei a impedire la decadenza prevista dall'art. III, regola 6, delle Regole dell'Aja-Visby.

Sul punto, non sembra essersi consolidato un orientamento giurisprudenziale univoco.

In alcuni precedenti, infatti, viene riconosciuto al sequestro conservativo di nave efficacia impeditiva del decorso del termine annuale di decadenza. Ciò, attraverso la valorizzazione della natura strumentale della tutela cautelare rispetto al successivo giudizio di merito e in ragione dell'ampia formulazione dell'art. III, regola 6, che non imporrebbe di escludere dall'ambito della "suit" l'iniziativa cautelare (in tal senso Trib. Venezia, 15 giugno 2000, Dir. Mar., 2002, p. 983, nonché Trib. Livorno, 2 aprile 1996, in Dir. Mar., 1997, p. 166). In altri casi, invece, è stata affermata tout court la necessità di promuovere l'azione giudiziale di merito mediante notifica dell'atto di citazione entro il termine annuale, senza, tuttavia, affrontare

specificamente l'idoneità dell'introduzione di un ricorso per sequestro conservativo a impedirne il decorso (Trib. Genova, 9 gennaio 2002, Dir. Mar., 2003, p. 1359).

Un'indicazione ulteriore, sebbene riferita a un diverso procedimento, è offerta da Cass. civ., 26 aprile 1999, n. 12829, che ha escluso che il ricorso per accertamento tecnico preventivo sia idoneo a impedire la decadenza in oggetto. La Corte, in questo caso, ha valorizzato la funzione dell'accertamento tecnico preventivo, diretto alla raccolta e conservazione della prova in vista di un eventuale successivo giudizio, distinguendolo dall'azione finalizzata all'accertamento e alla tutela del diritto. A giudizio della Corte, ammettere che il solo accertamento tecnico preventivo sia sufficiente a impedire la decadenza convenzionale significherebbe consentire che il giudizio di merito venga instaurato oltre il termine annuale previsto dalla Hague Visby Rules, assoggettando, di fatto, la durata della responsabilità ai diversi regimi nazionali, anziché al termine uniforme convenzionale.

In ragione del quadro giurisprudenziale nazionale sopra richiamato, resta ad oggi aperta la questione con specifico riferimento all'idoneità del ricorso per sequestro conservativo a integrare una "suit" richiesta dall'art. III, regola 6, delle Regole dell'Aja-Visby.

Invero, da un lato, la natura strumentale del sequestro conservativo rispetto alla successiva causa di merito e la verifica, da parte del giudice della cautela, dell'astratta fondatezza della pretesa creditoria (fumus boni iuris) giustificherebbero l'idoneità del procedimento in questione a impedire la decadenza convenzionale. Per altro verso, la funzione provvisoria e meramente conservativa della misura, la possibilità che essa venga revocata - anche a seguito della prestazione di cauzione - e l'assenza di un accertamento definitivo sulla responsabilità del vettore indurrebbero a ritenere che il solo procedimento di sequestro conservativo non integri la fattispecie di "suit" richiesta dall'art. III, regola 6, delle Regole dell'Aja-Visby.

Alla luce di tali considerazioni, sul piano operativo riteniamo sia comunque prudente non fare affidamento sul solo sequestro conservativo per impedire la decadenza prevista dall'art. III, regola 6, delle Regole dell'Aja-Visby, ma promuovere (anche) la causa di merito entro il termine annuale convenzionale. Il sequestro potrà così assolvere alla propria funzione di garanzia patrimoniale, senza affidare la conservazione della pretesa risarcitoria all'incerta idoneità della sola iniziativa cautelare a impedire la decadenza.